



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI GALLIPOLI



PROVINCIA DI LECCE



Parco Naturale Regionale "Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo"

Piano territoriale per il Parco

Norme tecniche d'attuazione

Supporto Scientifico

Università del Salento - Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Prof. Giovanni Zurlini, Responsabile del Gruppo di Ricerca di Ecologia del Paesaggio

Prof. Silvano Marchionni, Responsabile del Gruppo di Ricerca di Botanica Sistematica

Dr. Nicola Zaccarelli, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dr. Irene Petrosillo, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott. Piero Medagli, Laboratorio di Botanica Sistematica

Dott. Marco Dadamo, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott. Simone Zecca, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott. Teodoro Someraro, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott.ssa Donatella Valente, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott.ssa Maria Angela Cataldi, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott.ssa Fernanda Giacari, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott.ssa Aiyona Zubaryeva, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

(Il supporto scientifico è stato messo a disposizione a cura della Provincia Di Lecce)

Tecnico incaricato

Dr. Arch. Silvio Causo


Collaboratori

Dr. Arch. Francesca Caputo

Maurizio Manna Legambiente

Emiliano Causo Grafico

24 APR. 2014.



PARCO REGIONALE ISOLA DI S. ANDREA E LITORALE DI PUNTA PIZZO

PIANO TERRITORIALE DELL'AREA NATURALE PROTETTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

24 APR. 2014

INDICE

CAPO I	OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEL PARCO	4
Art. 1	Finalità del Piano del Parco	4
Art. 2	Atti ed elaborati costitutivi del Piano	5
Art. 3	Aree contigue	6
Art. 4	Monitoraggio ambientale	7
CAPO II	PIANO DEL PARCO E ALTRI STRUMENTI DI TUTELA	7
Art. 5	Entrata in vigore ed efficacia del Piano. Aggiornamento del Piano	7
Art. 6	Prevalenza della disciplina di tutela idrogeologica e di difesa delle risorse idriche	9
Art. 7	Rapporto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	10
CAPO III	ATTUAZIONE DEL PIANO	10
Art. 8	Strumenti di attuazione del Piano	10
Art. 9	Piano pluriennale economico e sociale	12
CAPO IV	NULLA OSTA E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	12
Art. 10	Nulla osta	12
Art. 11	Adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici comunali	14
CAPO V	PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI	14
Art. 12	Difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici	14
CAPO VI	RISORSE IDRICHE, SUOLO, QUALITÀ DELL'ARIA, BIODIVERSITÀ	15
Art. 13	Tutela delle risorse idriche	15
Art. 14	Tutela della risorsa suolo	16
Art. 15	Tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente urbano	16
Art. 16	Tutela della biodiversità	16
Art. 17	Aree di interesse comunitario	16
CAPO VII	RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE	17
Art. 18	Disciplina delle aree gravate da uso civico	17
Art. 19	Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale	18
Art. 20	Aree boscate	19
Art. 21	Fascia costiera	20
Art. 22	Aree di particolare pregio storico paesaggistico	20
CAPO VIII	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA DELLE ZONE OMOGENEE	21
Art. 23	Classificazione del territorio	21
Art. 24	Aree di riserva integrale (zona A)	21
Art. 25	Aree di riserva generale orientata (zona B)	22
Art. 26	Aree di protezione (zona C)	23
Art. 27	Aree di promozione economica e sociale (zona D)	26

Art. 28	Semplificazione delle procedure	28
CAPO IX	ACCESSIBILITÀ, ATTREZZATURE, SERVIZI DEL PARCO	28
Art. 29	Disposizioni generali	28
Art. 30	Miglioramento ambientale della viabilità esistente	29
Art. 31	Realizzazione di nuove strade e adeguamento delle strade esistenti.....	29
Art. 32	Sistema dei percorsi del Parco, accessibilità e parcheggi.....	29
Art. 33	Contenimento dell'inquinamento acustico.....	29
Art. 34	Programma di riqualificazione degli elettrodotti e dei grandi impianti di teleco- municazioni esistenti e nuove realizzazioni.....	29
Art. 35	impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.....	30
CAPO X	DISPOSIZIONI VARIE	30
Art. 36	Piani di settore	30
Art. 37	Esercizio del diritto di prelazione e di esproprio.....	31
Art. 38	Sanzioni amministrative	32
Art. 39	Contestazione e notificazione.....	32

CAPO I OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEL PARCO

Art. 1 Finalità del Piano del Parco

1. Il Piano del "Parco regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", redatto in conformità alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, persegue la tutela dei valori ambientali, naturalistici, paesistici e storico-culturali del territorio come indicato nella Legge Regionale istitutiva 10 luglio 2006 n. 20 (BURP n. 87 del 12 luglio 2006).
2. Il Piano persegue l'obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di ciascuno di fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio senza depauperarle.
3. Le disposizioni aventi rilevanza paesistica perseguono l'obiettivo di tutelare e valorizzare l'identità del paesaggio, renderne evidenti i caratteri distintivi e assicurare l'integrità eco sistemica. In particolare, gli indirizzi del Piano sono volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
 - b) salvaguardare i valori e i beni storico architettonici;
 - c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
 - d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
 - e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
 - f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
 - g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
 - h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.
4. Il Piano, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, prevede:
 - a) la perimetrazione definitiva del Parco, a partire da quella indivi-

duata con la legge istitutiva del 10 luglio 2006 n. 20;

- b) le destinazioni di uso e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
 - c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e ciclo-pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i bambini, i portatori di handicap e gli anziani;
 - d) Le attrezzature e i servizi per le funzioni socio-culturali, didattico - divulgative e ricreative, quali: centri visita, uffici informativi, aree per attività all'aria aperta; le modalità di gestione della flora e fauna selvatica e i criteri per gli interventi sui paesaggi e sui beni naturali e culturali;
 - e) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di tutela ed uso.
5. Il Piano contiene le previsioni e gli indirizzi progettuali per:
- a) la tutela e il miglioramento degli habitat, della fauna e della flora del Parco;
 - b) il recupero e il miglioramento degli ecosistemi forestali;
 - c) lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole e zootecniche ed artigianali;
 - d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sostenibile.

Art. 2 Atti ed elaborati costitutivi del Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti atti ed elaborati:

- a) Relazione illustrativa generale;
- b) Norme tecniche di attuazione;
- c) Tavole di analisi e di progetto di piano;

Tavole di analisi:

Nome della tavola
TAV. 1 - LIMITI
TAV. 2 - CARTA DEI BENI CULTURALI
TAV. 3 - CARTA DEL CLIMA
TAV. 4 - PIANO FAUNISTICO
TAV. 5 - IDROGEOMORFOLOGIA
TAV. 6 - PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO

TAV. 7 - PIANO REGIONALE DELLE COSTE
TAV. 8 - RIPERIMETRAZIONE SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE
TAV. 9 - ADEGUAMENTO P.R.G.C. (1-2-3-4)
TAV. 10 - USO DEL SUOLO
TAV. 11 - AREE A MAGGIORE PRESSIONE ANTROPICA
TAV. 12 - STATO DI FATTO
TAV. 13 - INDICATORI VEGETAZIONALI SIGNIFICATIVI

Tavole di progetto:

TAV. 14 - ZONIZZAZIONE
TAV. 15 - IPOTESI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' ED INTERVENTI DI PREVISIONE
TAV. 16 - ZONE CONTIGUE
RELAZIONE GENERALE
REGOLAMENTO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. le tavole di analisi sono inserite nel piano solo a scopo analitico-conoscitivo e documentale, mentre le sole tavole di progetto hanno valore prescrittivo.

3. Nel caso ci siano discordanze tra grafica e testo, prevale la norma scritta.

Art. 3 Aree contigue

1. Il Piano, al fine di garantire la protezione degli ecosistemi presenti nel Parco e minimizzare gli effetti potenzialmente dannosi derivanti da attività che si svolgano nelle aree limitrofe ad esso, individua una proposta di possibile delimitazione delle aree sulle quali è possibile istituire, da parte della Regione, aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 394/91 e s.m.i.; la istituzione e regolamentazione delle stesse sarà definita d'intesa con la Regione Puglia e con gli Enti locali interessati, in conformità al su citato art. 32 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. Le ipotesi di aree contigue di cui al presente articolo non hanno - ai sensi di legge - alcun valore prescrittivo, essendo competente in merito la Regione Puglia.

2. Gli indirizzi per la disciplina delle aree contigue proposti dal Piano afferiscono ai settori della tutela dell'ambiente dall'inquinamento fisico, chimico e biologico, della tutela degli habitat naturali, della gestione delle acque superficiali e sotterranee e delle attività faunistico-venatorie.
3. In particolare sono proposte le seguenti misure generali di tutela delle aree contigue:
 - a) Tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici quali formazioni arboree isolate e colture tipiche al fine di conservare e potenziare la biodiversità degli agro ecosistemi;
 - b) regolamentazione della gestione e trasformazione dei giardini privati, delle aree di pertinenza di edifici rurali e di manufatti di interesse storico-artistico, degli spazi aperti di pertinenza di residenze, servizi (pubblici e privati) e aree produttive, finalizzata al corretto impiego di specie arboree e arbustive autoctone;
 - c) regolamentazione delle trasformazioni urbanistiche affinché siano garantiti livelli adeguati di permeabilità dei suoli e controllo del consumo di suolo;
 - d) regolamentazione sull'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari;
 - e) applicazione di vincoli e limitazioni alle attività faunistico-venatorie, in particolare nelle aree prossime alle zone umide e all'interno del perimetro della ZPS "Parco regionale Isola di S. Andrea – litorale di Punta Pizzo".

Art. 4 - Monitoraggio ambientale

L'Ente definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendono necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e della sua natura e per la gestione del suo territorio; esso, in particolare:

- a) provvede al completamento, al perfezionamento e all'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano;
- b) provvede alla raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle sue azioni svolte e di quelle del Comune, della Provincia e di quanti hanno titolo ad intervenire nel Parco;
- c) definisce le modalità del monitoraggio ambientale, la cadenza dei rilevamenti e la natura dei dati;

- d) provvede all'attivazione e gestione del Sistema Informativo di Gestione del Parco (SIGEPA).; in esso confluiscono anche le informazioni raccolte con ricerche direttamente promosse o acquisite e validate dallo stesso Ente.

CAPO II PIANO DEL PARCO E ALTRI STRUMENTI DI TUTELA

Art. 5 Entrata in vigore ed efficacia del Piano. Aggiornamento del Piano

1. Il Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12, comma 9. della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.. a seguito dell'approvazione di cui al comma 4 dell'art. 12 della stessa legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

2. Il Piano, ai sensi del comma 8, articolo 12 della legge n. 6 dicembre 1991 n. 394 è vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. In particolare esso esprime tale coerenza attraverso:

a) "*direttive di carattere generale*" che definiscono gli obiettivi, le strategie e le azioni che devono orientare l'attività degli Enti Locali per la gestione territoriale nell'ambito delle rispettive competenze:

b) "*indirizzi tecnici specifici*" che definiscono le modalità operative che devono essere obbligatoriamente impiegate, dalle amministrazioni pubbliche e dai privati, per la progettazione o l'attuazione di un intervento o di un'opera:

c) "*prescrizioni*", immediatamente vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i privati, relative a: usi dei suoli, interventi/opere (obbligatori, consentiti o vietati), attività (ammesse e non ammesse). Queste ultime si intendono quelle previste nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

3. Il Piano, ai sensi del comma 7, articolo 12. della legge n. 6 dicembre 1991 n. 394. ha inoltre effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti di diretta iniziativa dell'Ente, eseguiti per le finalità istitutive del Parco. Tali effetti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001. n. 327. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", mantengono la propria efficacia per cinque anni

dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Pertanto le eventuali procedure di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere ultimate entro il suddetto termine, salvo proroghe di cui al comma 5 articolo 13 del DPR 327/2001.

4. Il Piano ha anche valore di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e sostituisce con effetto immediato i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, salvo quanto previsto dall'articolo 145 comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
5. Gli strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti, nonché i nuovi Regolamenti edilizi e/o varianti di quelli esistenti, non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono comunque sottoposti al nulla osta dell'Ente Parco.
6. Il piano ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del Piano si provvede secondo le procedure previste per la sua adozione ed approvazione così come stabilito dall'articolo sopra richiamato.
7. Il Piano verrà inoltre attuato secondo le azioni di conservazione che saranno indicate nei futuri piani di gestione dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Parco. La loro specifica disciplina e le misure regolamentari relative verranno stabilite dall'Ente Parco d'intesa con la Regione Puglia. Il perimetro dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Parco è indicato nella tavola "**LIMITI**". L'Ente Parco, al fine di attuare il principio di semplificazione amministrativa, promuove le opportune intese con la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare affinché le funzioni amministrative per il territorio delle ZPS e dei SIC ricadenti nel Parco e in parte al di fuori del Parco e limitrofi al territorio del Parco siano trasferite o delegate all'Ente Parco.
8. Il regolamento edilizio del Comune è applicabile solo per le disposizioni che non siano in contrasto con la disciplina del Piano del Parco e del Regolamento.

Art. 6 Prevalenza della disciplina di tutela idrogeologica e di difesa delle risorse idriche

1. L'Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento con il Piano di

Bacino, trasmette alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della difesa idrogeologica, della tutela delle risorse idriche da consumi idrici non idonei, della salvaguardia della qualità delle risorse idriche.

2. Ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'Ente Parco, anche con successivi atti, definisce le acque sorgive, fluenti o sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi dell'area naturale protetta e che pertanto non possono essere captate.
3. Il provvedimento di individuazione ed il conseguente divieto di captazione sono notificati agli eventuali utenti di captazioni non più consentite, con ingiunzione a provvedere alla necessaria interruzione ed alla rimozione dei relativi impianti ed opere nel termine, non superiore a sei mesi, assegnato dall'Ente Parco con il provvedimento medesimo.

Art. 7 Rapporto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PPTR)

1. La Regione Puglia dispone affinché le previsioni del Piano Paesistico Territoriale Regionale ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e quelle del Piano del Parco siano tra loro compatibili, con prevalenza delle previsioni del Piano del Parco, fermo restando quanto previsto dalla legge sul carattere sovraordinato del PPTR. Nell'attuazione del Piano del Parco valgono le disposizioni più restrittive fra quelle disposte dal Piano e quelle disposte dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente al momento.
2. L'Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento tra il PPTR ed il Piano, trasmette alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della tutela dei beni culturali e del paesaggio e dell'individuazione di ulteriori immobili, aree o contesti, così come anche disposto dall'articolo 143, comma 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
3. L'Ente Parco può altresì individuare misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, ove consentiti, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 143, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
4. L'Ente Parco verifica altresì la presenza di risorse naturalistiche da tutelare e collabora con le Autorità competenti alla definizione pro-

gettuale dell'inserimento degli interventi nel contesto ambientale e paesaggistico.

CAPO III ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 8 Strumenti di attuazione del Piano

1. Concorrono all'attuazione del Piano tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Parco.
2. L'Ente Parco dà attuazione al Piano a mezzo dei propri programmi pluriennali, generali o settoriali, nonché a mezzo di tutte le possibili iniziative ed attività (deliberative, gestionali e di controllo) di sua competenza. In particolare sono strumenti attuativi del Piano i Piani di Settore ed il Piano di Gestione Economico e Sociale deliberato dall'Ente Parco.
3. L'Ente Parco utilizza le proprie competenze e le risorse economiche e finanziarie disponibili per favorire ed incentivare l'attuazione del Piano da parte degli enti e delle amministrazioni pubbliche che operano sul territorio del Parco o che, comunque, influiscano, con proprie attività, sull'assetto territoriale e socio-economico. A tal fine l'Ente ispira la propria azione ai criteri della cooperazione e della concertazione, indirizzando secondo tali criteri anche l'organizzazione ed il funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi.
4. Ai fini dell'attuazione del Piano, oltre agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore, ai programmi e ai progetti, sono utilizzati gli accordi di programma, le intese e le concertazioni, le forme associative e di cooperazione, le conferenze di servizi previste dalla normativa vigente.
5. L'insieme degli strumenti della concertazione economica e gli accordi di programma che le amministrazioni pubbliche intendono porre in essere per raggiungere gli obiettivi del Piano devono essere conformi con la normativa prevista dal Piano stesso.
6. Il Piano è attuato osservando le indicazioni contenute nelle cartografie, con le specificazioni rivolte dagli strumenti urbanistici comunali ed applicando le presenti norme di attuazione del Piano medesimo.
7. Nel caso di interventi di iniziativa dell'Ente volti al recupero e/o alla valorizzazione di beni ambientali, storico-culturali e paesistici che coinvolgano soggetti diversi (pubblici e privati), l'Ente attiva progetti integrati cui dare attuazione a mezzo degli strumenti amministrativi

e finanziari indicati nei precedenti commi. In via prioritaria gli interventi dovranno essere realizzati attraverso convenzioni con i privati (possessori o detentori a qualsiasi titolo) delle aree oggetto dell'intervento. Ove non sussistano le condizioni per attivare convenzioni per la realizzazione e/o gestione degli interventi/attività. L'Ente può ricorrere alla occupazione temporanea dei beni immobili o alla espropriazione per pubblica utilità.

8. Nell'ambito della propria attività istituzionale. L'Ente promuove i rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato, privilegiando quelle che operano nel territorio del Parco, cui può affidare la gestione dei servizi e delle attività previsti dalle finalità istitutive del Parco stesso.

Art. 9 Piano pluriennale economico e sodale

1. Con il Piano di gestione economico e sociale, redatto ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'Ente prevede ed organizza le iniziative che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela del Parco, al fine di dare attuazione al Piano e di migliorare la vita sociale, economica e culturale delle comunità locali e di sensibilizzare la comunità verso la salvaguardia delle risorse del territorio.

CAPO IV NULLA OSTA E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 10 Nulla osta

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'Ente Parco, laddove consentito nelle diverse zone, rilascia il nulla osta per la realizzazione di attività, interventi edilizi, interventi di trasformazione del territorio, opere e impianti di qualunque genere, per i quali sia necessaria l'autorizzazione preventiva (permesso di costruire, denuncia di inizio attività o altra procedura autorizzatoria secondo le vigenti disposizioni). Il nulla osta è finalizzato a verificare la conformità, la sostenibilità ambientale e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n.394, il termine per il rilascio del nulla osta è fissato in 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'Ente verifichi che la documentazione allegata non corrisponda, o non sia esaustiva, rispetto a quella richiesta dalle procedure di autorizzazione, chiede le necessarie integrazioni: in tal caso, il predetto

- termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
3. L'Ente Parco, per i progetti e gli interventi di cui al comma 1, può richiedere, ove necessario, una documentazione integrativa che ne illustri gli effetti e ne valuti gli impatti sull'ambiente. A tal fine detta documentazione deve avere contenuti tecnici relativi a quelli di seguito indicati:
 - a) nel DPCM 12 dicembre 2005, qualora la relazione paesaggistica sia stata predisposta al fine dell'espressione del relativo parere da parte dei soggetti competenti al fine di valutare gli aspetti ambientali correlati alla compatibilità paesaggistica dell'intervento;
 - b) nell'Allegato VI del Titolo II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ove applicabile;
 - c) nell'Allegato G al DPR 8 settembre 1997 n. 357, ove applicabile.
 4. L'Ente Parco, sulla base del progetto e della documentazione integrativa acquisita, può motivatamente prescrivere eventuali modifiche, integrazioni e accorgimenti necessari ad eliminare o mitigare gli effetti negativi degli interventi e delle attività sull'ambiente e/o sul paesaggio.
 5. I progetti di opere, pubbliche o private, e i piani e programmi di iniziativa pubblica o privata, laddove consentiti dal Piano e dal Regolamento, per le quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, la valutazione di impatto ambientale o la valutazione di incidenza o la valutazione Ambientale Strategica, sono comunque soggetti al nulla osta dell'Ente che può dettare specifiche prescrizioni al fine di renderli compatibili con le finalità di tutela del Parco.
 6. Nell'ambito delle aree di promozione economica e sociale (Zone D), ai fini della semplificazione procedurale e di evitare inutili aggravii del procedimento secondo i principi della legge 241/90 e s.m.i. in relazione alle specifiche competenze ambientali attribuite dalla legge all'Ente Parco, fatti salvi i diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorità o altri soggetti diversi dall'Ente Parco, il nulla-osta per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento con-

servativo e ristrutturazione (con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, di frazionamento con incremento delle unità immobiliari e/o comportanti la modifica della sagoma - sia in pianta che in alzato - e/o l'incremento dei volumi e/o superfici e/o il mutamento della destinazione d'uso), riferibili ad edifici preesistenti legittimamente assentiti, si intende espresso subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

le opere in progetto non dovranno comportare alcun danno e/o compromettere l'attuale assetto vegetazionale e geomorfologico dell'area non strettamente interessata dall'intervento;

gli immobili interessati dai lavori dovranno essere legittimamente edificati e/o interessati da istanze di condono non rientranti nelle fattispecie di cui all'art.33 della Legge 47/85 smi. Risultano esclusi dalla presente semplificazione tutti gli immobili realizzati in assenza di idoneo titolo abilitativo per i quali dovranno trovare applicazione i provvedimenti repressivi previsti dalla legge;

l'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente Parco al fine dell'inoltro al comando di Polizia Locale e del CFS competente al controllo del territorio: la comunicazione protocollata all'Ente attiva l'avvenuta espressione del nulla-osta.

Art. 11 Adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici comunali

1. Il Comune provvede ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle direttive, agli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano, secondo quanto prescritto all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
2. Fino alla data di approvazione della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, il Comune non può autorizzare interventi edilizi e/o di trasformazione del territorio né adottare varianti dello strumento urbanistico in contrasto con la disciplina del Piano; non può inoltre adottare piani attuativi, piani strategici, programmi o accordi di programma di qualunque natura che interessino il territorio del Parco e che siano in contrasto con la disciplina del Piano. Tali atti sono comunque soggetti al nulla osta dell'Ente Parco. Eventuali ipotesi di varianti al Piano del Parco seguono lo stesso iter approvativo del Piano stesso.
3. Per la gestione del demanio marittimo sono fatte salve tutte le previsioni comunali vigenti alla data di approvazione del Piano del Parco, che abbiano già ottenuto il parere favorevole dell'Ente Par-

co e completato le procedure dei relativi accordi di programma: le strutture, gli interventi e le attività in ambito di demanio marittimo che non rientrano in quanto previsto dal comma precedente sono ammissibili solo se compatibili con le previsioni del Piano del Parco e comunque previo nulla-osta dell'Ente Parco.

CAPO V PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI

Art. 12 Difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici

1. Al fine di favorire la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici nel territorio del Parco, in collaborazione con le competenti Autorità di bacino, sono sottoposti a monitoraggio lo stato qualitativo delle acque.
2. Nel territorio del Parco i piani e gli interventi urbanistici del Comune devono privilegiare la riqualificazione delle aree già urbanizzate o impermeabilizzate riducendo al minimo l'occupazione e l'impermeabilizzazione di nuovo territorio.
3. Per le zone a rischio idrogeologico, così come individuate in base alla normativa vigente ed in particolare in base al P.A.I. si applica la normativa di settore.

CAPO VI RISORSE IDRICHE, SUOLO, QUALITA' DELL'ARIA, BIODIVERSITA'

Art. 13 Tutela delle risorse idriche

1. L'Ente, in collaborazione con l'Autorità di bacino, promuove le strategie, individuate dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e favorisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti nelle normative di settore.
2. Le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua sul territorio del Parco dovranno garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale dei corpi idrici presenti.
3. Il prelievo di acque sotterranee per l'uso domestico è consentito per un massimo di 60 metri cubi anno per abitante. Il prelievo per usi agricoli e zootecnici di acque sotterranee è ammesso nella misura massima di 1.000 metri cubi anno per ettaro di superficie di azienda. Tali limiti massimi si applicano anche nel caso di aree sportive pubbliche o private che comportano l'uso di risorse idriche. Tali limiti possono essere modificati dall'Ente Parco con propria moti-

vata deliberazione in considerazione delle disponibilità puntuali e dei fabbisogni specifici, sentito il Comune e le autorità competenti in materia.

4. Le captazioni e i pozzi pubblici e privati devono essere dotati all'uscita di strumenti di misura della portata e per la registrazione del volume d'acqua prelevato.
5. Gli scarichi dei reflui derivanti da residenze, se non allacciati al sistema fognario, devono obbligatoriamente essere depurati preferibilmente da sistemi di fitodepurazione o da altri sistemi riconosciuti efficaci dalla normativa vigente.
6. Gli scarichi dei reflui degli impianti di allevamento zootecnico ricadenti all'interno del perimetro del Parco devono rispettare i limiti dei carichi inquinanti previsti dal D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i..

Art. 14 Tutela della risorsa suolo

1. L'Ente Parco, in collaborazione con l'Autorità di bacino, promuove il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per prevenire e controllare la degradazione del suolo.
2. Il suolo è tutelato come risorsa non rinnovabile dai processi di degradazione quali l'erosione, la diminuzione di materia organica, la contaminazione locale o diffusa, l'impermeabilizzazione, la compattazione, il calo della biodiversità, la salinizzazione, le alluvioni e gli smottamenti.

Art. 15 Tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente urbano

1. L'Ente Parco, in collaborazione con il Comune e le autorità competenti, promuove e favorisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per prevenire e controllare la qualità dell'ambiente atmosferico, come indicato nella Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". L'Ente promuove il raggiungimento gli obiettivi di qualità dell'aria e le strategie integrate di intervento che vanno dalle politiche sui trasporti urbani, all'edilizia sostenibile, all'efficienza energetica, alla progettazione urbana compatibile.
2. Ai fini della tutela e del recupero della qualità dell'aria, si applicano le misure previste nel Piano regionale della qualità dell'aria della Regione Puglia adottato con regolamento regionale n.6/2008.

Art. 16 Tutela della biodiversità

1. L'Ente Parco, in collaborazione con il Comune, con la Provincia e con la Regione, in tutto il territorio del Parco, promuove il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per arrestare la perdita della biodiversità, come indicato nella Comunicazione della Commissione Europea "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre - Sostenere i servizi eco sistemici per il benessere umano". Tra le strategie sono ritenute fondamentali le azioni finalizzate a ridurre o impedire la frammentazione ambientale, la perdita di habitat e la diffusione di specie esotiche invasive.

Art. 17 Aree di interesse comunitario

1. Gli habitat di interesse comunitario caratterizzanti i SIC e le ZPS coincidenti con il Parco sono di norma inclusi nelle riserve generali orientate definite al successivo Capo VIII qualora non già classificati come riserve integrali.
2. Sono altresì inclusi nelle riserve generali orientate i monumenti naturali esistenti o istituiti ai sensi della vigente normativa.
3. Nelle more dei regolamenti e/o dei piani di gestione previsti per le aree di cui ai precedenti commi, per dette aree valgono le disposizioni generali di cui al successivo articolo 25.

CAPO VII RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE

Art. 18 Disciplina delle aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono sottoposti a vincolo paesistico le zone gravate da usi civici. In tali aree, ancorché non cartografate, le norme del presente Piano hanno natura prescrittiva.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
 - a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità di un comune o di una frazione;
 - b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
 - c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche leg-

ge 16 giugno 1927, n. 1766;

- d) le terre di proprietà privata gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 1766/1927.
3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del presente Piano.
 4. I regolamenti comunali di uso civico sono aggiornati, previo parere dell'Ente Parco.
 5. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale è vietata.
 6. Nei casi di cui al precedente comma, in presenza delle procedure di sdemanializzazione e/o di strumento urbanistico attuativo su iniziativa degli enti competenti, quest'ultimo deve comunque essere preventivamente sottoposto a nulla-osta dell'Ente Parco.
 7. Sui medesimi terreni possono essere realizzati progetti di opere pubbliche, purché corredati da Studio di Inserimento Paesistico e previo nulla osta dell'Ente Parco, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno al paesaggio, e non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue.
 8. Sui terreni di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici sono assentitali le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione e, in mancanza, dalla destinazione risultante dagli usi esistenti o rivendicati, nel rispetto, in ogni caso, delle norme stabilite per le zone agricole e le aree boscate.
 9. Per l'alienazione dei beni gravati da usi civici si procede in attuazione della normativa vigente in materia.

Art. 19 Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale

1. L'Ente Parco persegue gli obiettivi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale, con particolare riguardo alle strutture di maggiore pregio dal punto di vista paesaggistico, storico, architettonico e testimoniale, ancorché non vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. e promuove la manutenzione e il recupero degli insediamenti rurali.

2. Rientrano tra gli elementi di valore storico, culturale e testimoniale, secondo le definizioni di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42:
 - a) i complessi insediativi;
 - b) l'edilizia rurale;
 - c) gli elementi puntuali di particolare fattura stilistica quali edicole, tabernacoli.
 - d) cappelle, affreschi, capitelli, lapidi storiche, portali di ingresso ai fondi agricoli.
 - e) fontane, abbeveratoi, lavatoi, lastricati in pietra, pergolati, muretti a secco, cippi confinari;
 - f) i manufatti della rete infrastrutturale storica quali canali, selciati, strade;
 - g) gli elementi vegetali rilevanti, quali alberature poste a segnale di luoghi significativi, filali, alberi di grandi dimensioni, vegetazione posta a confine dei campi e sui ciglioni.
3. L'Ente Parco promuove il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro e il risanamento degli edifici rurali sparsi connessi all'uso agricolo, nel rispetto delle tipologie tradizionali, per conciliare le esigenze degli operatori agricoli con le finalità istituzionali dell'area protetta.
4. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quelli di restauro e di risanamento conservativo degli edifici rurali sparsi si dovranno prevedere materiali e metodi costruttivi tradizionali.
5. Nel territorio del Parco dovrà altresì trovare applicazione la normativa statale sulle verifiche geologiche e geotecniche preventive di cui al D.M. 11 marzo 1998.
6. I manufatti esistenti sono classificati in base a datazione, tipologie edilizie, elementi costruttivi e architettonici.
7. Ai fini di una corretta classificazione tipologica dei manufatti si dovrà tener conto degli elementi costruttivi ed architettonici caratterizzanti il patrimonio edilizio.
8. Sul patrimonio individuato o individuabile, ai sensi del precedente comma 6, come di pregio storico, architettonico e ambientale, e comunque vincolato ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:
 - a) manutenzione ordinaria, come definiti dall'art.3 comma 1 lett. a) del DPR 6 giugno 2001 n. 380:
 - b) manutenzione straordinaria, come definiti dall'art.3 comma 1

lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380:

c) restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'art.3 comma 1 lett. e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, consentendo destinazioni d'uso compatibili.

Art. 20 Aree boscate

1. Sono aree boscate i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 227.
2. Nelle aree boscate sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) apertura dei sentieri pedonali di visita e di piccole aree di sosta;
 - b) installazione dei sistemi di monitoraggio o di prevenzione degli incendi e le opere di scavo;
 - c) manutenzione e restauro delle preesistenze archeologiche ed artistiche.

Art. 21 Fascia costiera

1. Nella fascia costiera individuata dalla normativa paesistica (art 142 del Codice del Paesaggio) è fatto obbligo in generale, salvo quanto previsto dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco per le diverse zonizzazioni, di mantenere lo stato naturale dei luoghi e la vegetazione riparale esistente.
2. Per le aree a produzione florovivaistica e orticola tradizionale che utilizzino serre fisse o mobili, l'Ente Parco promuove un progetto unitario, compatibile con l'assetto paesaggistico, per la riqualificazione di interventi, impianti e opere.
3. L'Ente Parco incentiva interventi di rinaturalizzazione delle fasce di rispetto, anche attraverso la delocalizzazione di strutture e manufatti esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.
4. L'Ente Parco promuove inoltre attività didattiche e scientifiche tese alla conoscenza e valorizzazione degli ecosistemi nelle aree umide.

Art. 22 Aree di particolare pregio storico-paesaggistico

- 1) Il Piano tutela il patrimonio costituito dalle emergenze storico-paesaggistiche individuate secondo quanto previsto dal D.lgs. gennaio 2004 n. 42 (parchi e giardini storici), recependo ogni iniziativa attivata da Enti pubblici e privati volta alla loro tutela, conservazione e valorizzazione, nel quadro degli interventi

compatibili con il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e secondo le specifiche tecniche indicate dal Regolamento.

- 2) Le competenti Soprintendenze, in collaborazione con l'Ente Parco, possono predisporre un progetto di fruizione pubblica nell'ambito del quale potranno essere previste opere quali accessi, parcheggi, depositi ed attrezzature espositive e didattiche per l'illustrazione scientifica dei reperti e dei manufatti.
- 3) Nelle aree di cui al presente articolo non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti se non finalizzata alla fruizione culturale delle aree stesse.
- 4) Sono ammessi unicamente gli interventi finalizzati alla conservazione, la manutenzione ed il restauro degli edifici e delle aree di parco e giardino.
- 5) Nelle aree di particolare pregio storico-paesaggistico:
 - a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che possano pregiudicare detti beni;
 - b) sono consentiti gli interventi rivolti ad una migliore fruizione del bene, a condizione che non arrechino alterazioni alle strutture storiche, alla conformazione del sito ed al patrimonio vegetazionale;
 - c) gli interventi nei giardini storici e nei parchi vincolati sono tenuti al rispetto delle indicazioni così come contenute nella Carta del Restauro del 1964, nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972. n. 117.

CAPO VIII CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E NORMATIVA PER LE ZONE OMOGENEE

ART. 23 Classificazione del territorio

1. Il territorio del Parco è classificato in zone omogenee sulla base degli obiettivi di cui all'art.1 e delle disposizioni di cui all'art.12 della L. n. 394/91.
2. La suddivisione in zone è riportata nella *Carta della zonizzazione e delle aree contigue* in scala 1:25.000.
3. La suddivisione in zone assume le seguenti denominazioni:
 - A - zone di riserva integrale;
 - B - zone di riserva generale orientata;
 - C - aree di protezione;
 - D - aree di promozione economica e sociale.

ART. 24 Aree di riserva integrale (Zona A)

1. La Zona A è destinata alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità in relazione anche al permanere di peculiari forme di uso delle risorse naturali e di attività umane tradizionali. Le zone di riserva integrale sono individuate tra quelle di valore naturalistico più elevato e di più spiccata sensibilità, tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale ovvero tra quelle di elevato valore ambientale e di eccezionale interesse biogeografico. nelle aree classificate in zona A vale quanto segue:

- è consentita la manutenzione ordinaria dei sentieri e degli itinerari esistenti o previsti dal Piano e l'inserimento da parte dell'Ente di impianti a tutela dei valori naturalistici presenti.
- è consentito il pascolo secondo le modalità previste dal *Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli*; nelle more dell'approvazione di tale *Progetto* vigono le norme del *Regolamento del Parco*;
- è regolamentato l'accesso in funzione dei ritmi fenologici della fauna;
- è vietata la costruzione di nuovi manufatti.

3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e di restauro conservativo senza aumento di volumetria e di superficie utile.

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero di manufatti con riuso per servizi da parte dell'Ente sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 20% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore.

5. Sono vietati gli interventi selvicoltura, ad eccezione di quelli promossi dall'Ente per l'evoluzione delle cenosi forestali.

ART. 25 Aree di riserva generale orientata (Zona B)

1. La Zona B è destinata alla protezione degli equilibri ecologici. Le zone di riserva generale orientata si collocano nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregresse attività di forestazione o di pregressi usi silvo-pastorali, ormai cessati, o praticati in forma fortemente estensiva, con modalità che contribuiscono al raggiungimento ed al mantenimento di un agro ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico. Tra le aree classificate in zona B

rientrano, è stabilito quanto segue:

- sono consentite le attività produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente o dallo stesso autorizzati;
- sono consentiti gli interventi di selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali;
- è vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi;
- è vietata la costruzione di nuovi manufatti, salvo quanto previsto al successivo comma 4, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 6.

3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo; è inoltre consentito il cambio di destinazione compatibile con l'edificio preesistente, da destinarsi al turismo agricolo e/o agriturismo atti a valorizzare la filiera agro-alimentare e le produzioni agricole tradizionali.

4. Il nuovo insediamento edilizio a carattere agricolo deve avere una superficie aziendale della dimensione minima di 10 ha, che deve essere asservita ai nuovi fabbricati mediante trascrizione nei registri immobiliari e deve sorgere su un lotto minimo d'intervento di almeno 5 ha. Per le aziende che hanno i loro terreni in Zona B e C, anche i fondi in Zona C concorrono alla determinazione della predetta superficie aziendale minima e al dimensionamento della cubatura assentibile in misura ridotta del 50%, fermo restando il divieto di effettuare in Zona C gli interventi di nuova edificazione.

5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità.

6. Nel caso di manufatti inseriti nel sistema di fruizione previsto dal Piano o promosso dall'Ente o dai privati sono consentiti il cambio di destinazione d'uso e la realizzazione di attrezzature quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, nelle immediate adiacenze dei manufatti stessi e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale.

ART. 26 Aree di protezione (Zona C)

1. La Zona C è destinata alla promozione delle attività agricole tradizionali, dell'agricoltura integrata, dell'allevamento zootecnico, delle attività agro-silvo-pastorali, di raccolta dei prodotti naturali e della produzione dell'artigianato tradizionale locale. Sono incentivate attività di assistenza sociale e cura in fattoria, di cura degli animali, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale, purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.

Tra le aree classificate in zona C rientrano, di norma:

- agroecosistemi;
- insediamenti rurali e masserie.

Nella Zona C:

- a) sono consentite le utilizzazioni produttive agricole e zootecniche tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente; sono, altresì, consentiti gli interventi di selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali;
- b) é vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi a carattere non agricolo, fatti salvi eventuali servizi per la fruizione del Parco.

2. La realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo e gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sono subordinati all'approvazione di un Piano di miglioramento aziendale e al rilascio del conseguente Attestato di Idoneità Produttiva rilasciato dalla competente Amministrazione una volta verificata l'assenza ovvero l'inidoneità di edifici preesistenti da ristrutturare allo scopo.

3. Il nuovo insediamento edilizio a carattere agricolo deve avere una superficie aziendale della dimensione minima di 5 ha, che deve essere asservita ai nuovi fabbricati mediante trascrizione nei registri immobiliari e deve sorgere su un lotto minimo d'intervento di almeno 3 ha. Per le aziende che hanno i loro terreni in Zona B e C, anche i fondi in Zona B concorrono alla determinazione della predetta superficie aziendale minima e al dimensionamento della cubatura assentibile in misura ridotta del 50%, fermo restando il divieto di effettuare in Zona B gli interventi di nuova edificazione.

4. La realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo

ed al servizio dell'agricoltura avviene per attuazione diretta condizionata, di cui al precedente art. 2, comma 4, lett. b), previa convenzione sottoscritta con l'Ente orientata, in particolare, all' utilizzo di tecniche legate all'agro-zootecnica biologica ed alla rinaturalizzazione dei suoli trasformati a seguito di interventi di dissodamento, scarificazione e frantumazione meccanica delle rocce calcaree. La convenzione può, inoltre, prevedere opere di miglioramento, di compensazione ambientale e la predisposizione di attrezzature e percorsi per la fruizione escursionistica del Parco.

5. Nel caso di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo ed al servizio dell'agricoltura, e di ampliamento di insediamenti esistenti, alla data di entrata in vigore del Piano, in misura eccedente al 20% della loro superficie utile, devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi massimi, comprensivi dei fabbricati esistenti:

- lotto minimo di intervento di 3 ha;
- edilizia residenziale di servizio per l'azienda con $I_{ff} = 0,01 \text{ m}^3/\text{m}^2$ con un massimo di 1.000 m^3 per azienda;
- strutture produttive e per servizi diversi (stalle ed altri manufatti strumentali all'esercizio delle attività agricole e ad essi complementari quali prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico - educative, attività socio-assistenziali e di manutenzione del territorio) con $I_{ff} = 0,04 \text{ m}^3 / \text{m}^2$ con un massimo di 12.000 m^3 per azienda;
- altezza massima degli edifici di 7 m su tutti i lati. Nel caso di strutture fisse quali fienili, pagliai e simili il limite è elevato a 8 m;
- rapporto di copertura max (RC) di $0,005 \text{ m}^2 / \text{m}^2$, incrementabile a $0,007 \text{ m}^2 / \text{m}^2$ nel caso di tettoie aperte su almeno 3 lati. Ai fini determinazione del RC non sono computati gli sbalzi di profondità inferiore a 1,50 m;
- i manufatti da realizzare devono essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore al 2% di quella aziendale complessiva, salvo deroghe specifiche disposte dall'Ente in relazione a norme igienico sanitarie ovvero a vincoli planimetrici imposti dallo stato dei luoghi.

6. Salvo quanto previsto dal comma precedente, per gli insediamenti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, interventi di ampliamento nella misura massima

del 20% della loro superficie utile, per una sola volta e nel rispetto del comma 3. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti esclusivamente per le attività di cui ai commi precedenti, a condizione che essi siano compatibili con il mantenimento dell'attività primaria.

7. Per tutti gli interventi previsti nel presente articolo devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale.

8. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia né di demolizione per i manufatti di interesse storico, architettonico e paesistico.

9. Gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e di ricostruzione, di recupero e/o di ampliamento di edifici esistenti, devono essere realizzati secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- le coperture devono essere preferibilmente piane, salvo nei casi di recupero edilizio, dove si conserverà la tipologia di copertura esistente;
- è consentita la realizzazione di balconi ovvero di corpi aggettanti che abbiano uno sbalzo non superiore a 1,50 m e lunghezza non superiore a 5 m;
- la parte interrata dell'edificio deve essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell'edificio medesimo, fatta salva l'eventuale necessità di collegamento ipogeo tra i diversi corpi di fabbrica;
- per le finiture esterne, devono essere utilizzati materiali tradizionali, quali intonaco e pietra della tradizione rurale locale;
- è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego di energie rinnovabili, purché interamente integrati.

10. Per le superfici scoperte devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le superfici esterne possono essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni devono escludere coperture asfaltate e/o sintetiche ed essere realizzate a giunto aperto;
- i piazzali e le strade devono essere realizzati in terra battuta, in breccia opportunamente miscelata a prodotti naturali, pietre naturali locali o con materiali analoghi, con l'esclusione di coperture asfaltate e/o sintetiche;
- è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di fitodepura-

zione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 m² e purché il loro inserimento ambientale e la loro gestione sia opportunamente dettagliata in sede di progetto.

11. Nel caso di edifici e manufatti inseriti nel circuito di fruizione promosso dall'Ente presso le aziende agricole e zootecniche del Parco è consentita e incentivata la realizzazione di attrezzature per la fruizione, quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale.

ART. 27 Aree di promozione economica e sociale (Zona D)

1. La Zona D è finalizzata al mantenimento e al rafforzamento del ruolo di connessione ambientale e paesaggistica, alla promozione del turismo, della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali, nonché allo sviluppo di attività economiche sostenibili. Comprende le aree più intensamente antropizzate del Parco, le aree interessate da previsioni di interventi per lo sviluppo sociale ed economico e le aree di recupero e di valorizzazione del sistema di beni culturali e ambientali. La Zona D è articolata nelle seguenti sottozone:

- D1: impianti tecnologici;
- D2: attrezzature per la fruizione del parco.

2. Nella Zona D sono ammesse tutte le attività e le funzioni coerenti con le finalità del Piano e in esse l'Ente promuove interventi di sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento al turismo, alla valorizzazione delle risorse, delle tradizioni storiche e culturali e dei valori identitari della comunità del Parco, alla valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali e dell'artigianato di qualità, alla ricerca scientifica connessa ai beni culturali e ambientali del Parco.

Sono altresì consentiti interventi previsti dallo strumento urbanistico comunale. Questi si attuano:

- per attuazione diretta previo nulla osta dell'Ente;
- per attuazione diretta condizionata alla preventiva stipula di una convenzione con l'Ente Parco, i cui contenuti assicurino un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione e gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco;

gli interventi e le sistemazioni finali sono individuati mediante *Piani di*

Coltivazione Dismissione e Recupero approvati dall'Ente e dalla Regione Puglia, secondo la procedura stabilita dal *Regolamento del Parco*.

3. La disciplina della Zona D è articolata in funzione delle sottozone, come di seguito specificato:

- nella sottozona D1 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione e ricostruzione e di adeguamento funzionale;
- nelle sottozone D2 sono consentiti interventi di valorizzazione che, sulla base di un progetto unitario, possono prevedere, oltre ad interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico, di restauro e di risanamento conservativo, anche interventi per il miglioramento della fruibilità dell'area, e di ampliamento dei manufatti esistenti ovvero nuove edificazioni destinate a strutture pubbliche o di uso pubblico, quali centri di osservazione e studio, strutture di accoglienza.

La definizione e la realizzazione degli interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente e dal Comune. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché il cambio di destinazione d'uso, per i quali occorrerà acquisire, oltre alle autorizzazioni ed ai pareri previsti per legge, anche il nullaosta dell'Ente. *(SEMPRE NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ DI TUTELA)*

Art. 28 Semplificazione delle procedure

1. In tutte le zone previste delle aree di promozione economica e sociale, in attuazione del principio di massima semplificazione, il nulla osta dell'Ente Parco per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione (con l'esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, di frazionamento con incremento delle unità immobiliari e/o comportanti la modifica della sagoma - sia in pianta che in alzato - e/o l'incremento dei volumi e/o superfici e/o il mutamento della destinazione d'uso) riferibili ad edifici preesistenti legittimamente assentiti, si intende espresso in maniera favorevole, subordinatamente alle prescrizioni di seguito elencate:

- le opere di progetto non dovranno apportare alcun danno e/o compromettere l'attuale assetto vegetazionale e geomorfologico dell'area non strettamente interessata dall'intervento;

- gli immobili interessati dai lavori dovranno essere legittimamente edificati e/o interessati da istanze di condono non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 33 della legge 47/85 smi. Risultano esclusi dalla presente semplificazione tutti gli immobili realizzati in assenza di idoneo titolo abilitativo per i quali dovranno trovare applicazione i provvedimenti repressivi previsti dalla legge;
- l'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato a quest'Ente al fine dell'inoltro al comando della Polizia locale e del CFS competenti al controllo del territorio; la comunicazione, protocollata all'Ente, attiva l'avvenuta espressione del nulla osta.

CAPO IX ACCESSIBILITÀ, ATTREZZATURE, SERVIZI DEL PARCO

Art. 29 Disposizioni generali

1. Il Piano ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 individua l'insieme delle attrezzature e servizi nonché la viabilità necessarie per la fruizione del Parco.
2. L'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e tutela del sistema naturale promuove studi, programmi di intervento e progetti relativi al miglioramento della qualità ambientale delle opere di urbanizzazione ed energetiche esistenti sul proprio territorio.

Art. 30 Miglioramento ambientale della viabilità esistente

1. L'Ente promuove lo studio delle tipologie e delle caratteristiche paesaggistiche della viabilità esistente nel Parco al fine di migliorarne la qualità dell'inserimento ambientale.
2. Gli interventi previsti, concordati con le competenti autorità sono finalizzati al mantenimento delle cenali visuali, alla creazione di filari alberati, di barriere ambientali di raccordo nei tratti di maggiore impatto ambientale e di utilizzazione di materiali a maggior contenuto ecologico.

Art. 31 Realizzazione di nuove strade e adeguamento delle strade esistenti

1. Nei casi di realizzazione di nuova viabilità l'Ente esprime il nulla osta di compatibilità ambientale delle nuove arterie con il contesto naturale in cui si collocano.

Art. 32 Sistema dei percorsi del Parco, accessibilità e parcheggi

1. L'Ente Parco redige la Carta dei sentieri ciclopeditoni del Parco sulla base dei percorsi esistenti al fine di qualificare l'offerta turistica.
2. In tale sede, l'Ente Parco individua il sistema delle aree di sosta a servizio dei percorsi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione, i materiali e gli arredi dei parcheggi correlati. Le aree a parcheggio comunque saranno sempre temporanee tranne quelle di pertinenza delle attrezzature ricettive già esistenti. (HOTEL COSTA BRADA - HOTEL SIRENUSE)

Art. 33 Contenimento dell'inquinamento acustico

1. La rete stradale carrabile che attraversa o costeggia il territorio del Parco può essere sottoposta dall'Ente Parco ad una verifica dei livelli di rumorosità.
2. Sulla base di tale verifica, l'Ente redige un piano di abbattimento dei livelli di rumore nell'ambiente naturale, indicando alle competenti autorità le caratteristiche degli interventi da realizzare.

Art. 34 Programma di riqualificazione degli elettrodotti e dei grandi impianti di telecomunicazioni esistenti e nuove realizzazioni

1. L'Ente, in collaborazione con le società di approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica, definisce un piano di interventi per la mitigazione dell'impatto ambientale degli elettrodotti esistenti nel territorio del Parco.
2. Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o comunque comportanti l'emissione di radiofrequenze ed emissioni elettromagnetiche, aziendali ed industriali, e le antenne di grandi dimensioni (oltre i 2 metri di altezza) quali ripetitori telefonici, televisivi, radiofonici e di trasmissioni radio, essi sono autorizzabili solo nell'ambito di una pianificazione elaborata dall'amministrazione comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di telecomunicazioni, sulla quale l'Ente Parco si esprime con proprio nulla osta. Nelle more, sono ammessi previo nulla osta dell'Ente Parco i soli interventi previsti come prioritari dalle normative vigenti nell'ambito delle telecomunicazioni e radiofrequenze, qualora:
 - a) rispettino i valori di emissione previsti dalle norme vigenti e siano certificati dall'ARPA;
 - b) siano localizzati preferibilmente su strutture e tralicci esistenti, situati al di fuori delle riserve integrali e riserve generali orientate e precedentemente regolarmente assentiti in termini ambientali

(autorizzazione o nulla osta del Parco), paesaggistici, urbanistici e di titolarità di uso delle aree;

- c) nei soli casi in cui non sia tecnicamente possibile utilizzare strutture e tralicci esistenti, possono essere impiantate nuove strutture, a condizione che siano localizzate in posizioni che non compromettano i valori ambientali del Parco, anche in termini di visibilità ed inserimento nel paesaggio.

Art. 35 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. L'Ente promuove lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.
2. A tale scopo l'Ente Parco valuta progetti di produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili su edifici e strutture proposti da soggetti pubblici e privati in aree ricadenti all'interno del Parco.

CAPO X DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36 Piani di settore

1. L'Ente Parco, con propria deliberazione, provvederà ad elaborare e/o approvare i seguenti Piani specifici tematici di approfondimento:
 - 1.1. Piano di Gestione delle ZPS;
 - 1.2. Piani di Gestione dei SIC ;
 - 1.3. Piano Antincendi Boschivi;
 - 1.4. Piano di Assestamento Forestale Naturalistico;
 - 1.5. Piano della Mobilità Sostenibile;
 - 1.6. Piano di Interpretazione Naturalistica;
 - 1.7.. Piano di Marketing Territoriale.
2. I suddetti piani entrano in vigore, qualora la normativa di settore non preveda diversamente, con l'esecutività a seguito delle attività di controllo della Deliberazione di approvazione degli stessi da parte dell'Ente Parco. I piani di cui ai punti 1.1 e 1.2 precedenti vengono approvati d'intesa con la Regione Puglia.

Art. 37 Esercizio del diritto di prelazione e di esproprio

1. Come previsto dall'art. 15. comma 1. della legge 394/91. L'Ente parco, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione secondo le norme generali vigenti.
2. In base a quanto previsto dall'art. 15 comma 5 della legge

394/91 e s.m.i., l'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve integrali e riserve generali orientate, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 15 comma 5 della legge 394/91 e s.m.i. viene esercitato dall'Ente Parco previa determinazione della rilevanza istituzionale del bene sul quale è possibile esercitare il diritto, e sulla base del programma e delle disponibilità finanziarie determinate nelle modalità di cui al successivo comma .
4. Per l'acquisto dei beni di cui al presente articolo, come previsto dall'art. 15, comma 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i., l'Ente Parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità. L'Ente Parco delibera l'acquisizione sulla base delle risorse rese disponibili tramite specifici finanziamenti disponibili sul suddetto capitolo, accensione di mutui purché per un importo di costo annuo che non ecceda il 10% delle entrate del bilancio di previsione dell'Ente, previo parere vincolante del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Per l'acquisto dei beni di cui al presente articolo si può procedere, in alternativa all'esercizio del potere di prelazione o di esproprio, ad acquisto concordato con i proprietari ad un prezzo determinato sulla base delle stime di valore del bene effettuate dall'Agenzia del Territorio. L'Ente è autorizzato in tal caso a procedere con una convenzione onerosa con l'Agenzia del Territorio per determinare tale stima.

Art. 38 Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo in ogni caso quanto previsto da comma 1 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita dalle sanzioni amministrative previste dalla legge 285/34, e

dalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,92 a € 1032,91 prevista dalla legge 394/91. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'Ente Parco.

2. Per l'ulteriore articolazione delle sanzioni di cui al comma 1 si rinvia alle norme previste dal Regolamento del Parco.

Art. 39 Contestazione e notificazione

1. Per le modalità di contestazione e notificazione delle sanzioni di cui all'art. 60 si fa riferimento al Regolamento e alla legge 24 novembre 1981 n. 689.